

**N. 02441/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 03394/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3394 del 2015, proposto da:

Ilaria Bartolomei, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Carlo Muccio, Giorgio Zaccanti, con domicilio eletto presso Francesca Toppetti in Roma, Via Lovanio, n.16;

**contro**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

**nei confronti di**

Cineca-Consorzio Interuniversitario, Enrico Fileccia;

**per la riforma**

della sentenza breve n. 4462 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza Bis) del 23 marzo 2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Cantelli e Bonetti per delega di Muccio e Zaccanti, e l'avvocato dello Stato D'Avanzo;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda insieme con i contrapposti interessi delle parti in causa che devono trovare un più adeguato approfondimento in sede di merito;

Ritenuto, comunque, che le esigenze della parte appellante possano essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ammettendola, con riserva, alla Scuola di specializzazione presso l'Università di Bologna, senza corresponsione di alcun assegno, conformemente del resto alle richieste formulate nell'udienza camerale dalla difesa della stessa parte;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti, delle spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito per il giorno 24 novembre 2015

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2015, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)